



Arcidiocesi di Milano

“I venerdì dell’Avvocatura”

CONVENZIONI CON ENTE PUBBLICO

13-14 febbraio 2013

Curia Arcivescovile

Piazza Fontana, 2 - Milano

BANDO PUBBLICO

Atto con il quale la Pubblica Amministrazione rende nota l'esistenza di una procedura ad evidenza pubblica e ne disciplina lo svolgimento.

Attenzione a:

- **sottoscrizione domanda di partecipazione**
 - **costituzione ATS**
 - **soggetti destinatari**
- **documentazione da allegare (Parrocchie no statuto, ma attestato sostitutivo di statuto presso Cancelleria)**
 - **oneri**
 - **rendicontazione**

FRISL

L.R. 33/1991

“Fondo di costituzione infrastrutture sociali Lombardia”
Istituito quale strumento finanziario regionale integrato diretto a promuovere e sostenere le iniziative di sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture sociali della Lombardia.

**Erogazione di contributi da rimborsare in 20 anni
senza interessi.**

**È un atto di amministrazione straordinaria,
per cui occorre l'autorizzazione dell'Ordinario.**
Si deve presentare una istanza motivata alla Segreteria Unificata (UAD), allegando il progetto e computo metrico.
[A volte vincolo ventennale di destinazione per oratori]

FONDO DI ROTAZIONE

L.R. 35/1995

“Al fine di sostenere e promuovere la realizzazione di sistemi culturali integrati, anche con la valorizzazione di beni culturali e la produzione di spettacoli, la Giunta Regionale è autorizzata ad intervenire attraverso: l'istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale...”

**È un atto di amministrazione straordinaria, per cui occorre l'autorizzazione dell'Ordinario.
Si deve presentare una istanza motivata alla Segreteria Unificata (UAD), allegando il progetto e computo metrico.**

CONTRIBUTO ORATORIO

L. 206/2003 e L.R. 22/2001

L'oratorio, in quanto attività di religione e di culto di un ente ecclesiastico, non può essere disciplinato da fonti dell'ordinamento statale o regionale.

Le leggi menzionate non definiscono l'oratorio, né dettano norme di organizzazione o standard a cui adeguarsi per ottenere un riconoscimento, ma si limitano a ipotizzare forme di collaborazione nel contesto del sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti ai minori.

La collaborazione tra le parrocchie e i Comuni può essere concretamente attuata attraverso la stipula di apposite convenzioni tramite le quali i Comuni possono elargire un contributo a fondo *perso a copertura totale o parziale dei costi.*

CONTRIBUTO ORATORIO

Gli accordi tra le parti devono far emergere chiaramente una netta distinzione tra le attività oratoriane propriamente dette, delle quali il Comune si limita a prendere atto e che può sostenere con un contributo a fondo perso, dalle ulteriori iniziative aventi rilevanza civile e sociale individuate nel loro ambito, rispetto alle quali le parrocchie possono coordinarsi con il Comune per collaborare nell'offerta integrata di servizi sociali rivolti ai minori, attraverso forme di co-progettazione e co-finanziamento.

NEL PORTALE DELLA DIOCESI, PAGINA AVVOCATURA, SI TROVANO MODELLI DI ACCORDO QUADRO E PROTOCOLLO OPERATIVO (www.chiesadimilano.it/avvocatura - Oratorio)

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - L.R. 12/2008

Unità di offerta sociale rivolta ai minori.

Per aprire un CAG occorre:

- comunicazione preventiva di esercizio, che avvia anche l'attività di controllo e vigilanza;
- accreditamento, cioè il provvedimento amministrativo con il quale il soggetto può erogare prestazioni o servizi per conto del servizio pubblico. L'accreditamento è presupposto necessario affinché il Comune stipuli convenzioni per l'acquisizione delle prestazioni erogate dal privato.

Requisiti minimi di esercizio: DCR 23/12/1987 n. 871.

Occorre l'autorizzazione dell'Ordinario (UAD).

EDILIZIA DI CULTO: 8%

Artt. 70/73 L.R. 12/2005

Art. 70:

”La regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica.”

Art. 71:

“sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;***
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;***
- c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro.”***

EDILIZIA DI CULTO: 8%

In buona sostanza sono oggetto di intervento : le chiese, le case parrocchiali, gli oratori e gli edifici destinati ad attività religiose e senza fini di lucro.

Gli interventi possono riguardare:

- restauro e risanamento conservativo;
- manutenzione straordinaria;
- ristrutturazione.

Attenzione: no scuole parrocchiali
e no immobili destinati ad attività con fine di lucro.

EDILIZIA DI CULTO: 8%

Il Fondo è costituito accantonando ogni anno almeno l'8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria .

Si considera anche il valore delle opere realizzate a scomputo del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria.

Il Fondo deve essere utilizzato esclusivamente per il finanziamento degli interventi relativi alle attrezzature religiose; se non sono state presentate istanze dalle confessioni religiose, l'Amministrazione può utilizzarlo per altre opere di urbanizzazione.

La domanda va presentata entro il 30 giugno di ogni anno, con progetto e computo metrico/preventivo, attraverso l'UAD.

CONVENZIONE USO PUBBLICO PIAZZA

La Parrocchia concede al Comune l'uso pubblico della piazza antistante la Chiesa: la proprietà rimane della Parrocchia.

Finalizzata a lavori di rifacimento della piazza.

Il Comune diventa custode della piazza:
responsabilità per danni a cose e persone.

Se la convenzione ha durata superiore a 20 anni, prima della scadenza occorre atto pubblico ricognitorio della proprietà dell'area in capo alla Parrocchia.

Occorre autorizzazione Ordinario:
istanza motivata all'UAD con atto concordato con il Comune (ma non ancora deliberato) e progetto lavori (se immobile con oltre 70 anni, Soprintendenza tramite Uffici di Curia).

CONVENZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA – L.R. 19/2007

Art. 7 ter: “la regione, in conformità agli indirizzi del consiglio regionale, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.”

Convenzione: non esiste più uno schema tipo di convenzione tra il Comune e l'ente gestore della scuola materna (cf. Allegato 1 precedente normativa, L.R. 8/99).

ATTIVITA' CONCESSE IN APPALTO DAL COMUNE ALLA PARROCCHIA

L'appalto è definito dall'art. 1655 c.c.: *“il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”*.

Appalto di servizi: obbligo in capo all'appaltatore di fornire un servizio a fronte di un corrispettivo predeterminato in accordo con il committente.

Appalto di un servizio pubblico: gara ad evidenza pubblica (Codice appalti pubblici: D.Lgs. 163/2006).

Verificare: oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto, servizio richiesto, requisiti necessari